



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

SETTORE ANAGAFICO CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 37/C DEL (data protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: INIBIZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE PER LA SOPRAVVENUTA MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE N. 39 DEL 03.02.1989

IL CONSERVATORE

- Visto l'art. 8 della Legge n. 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 che regola il Registro delle imprese, nonché l'art. 11, recante disposizioni sul procedimento di iscrizione nel Registro delle imprese;
- Vista la legge 3 febbraio 1989 n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore;
- Visto l'art. 18, comma 3, della legge n. 57 del 2001, modificativo della legge n. 39 del 3 febbraio 1989;
- Visto l'art. 73, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, modificato dal D.lgs n. 147 del 6 agosto 2012, che ha assoggettato l'attività di intermediazione commerciale e di affari alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;
- Visto il comma 6 del citato art. 73 che prevede che "ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989 n. 39, s'intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- Visto l'art. 7 del Decreto MISE del 26 ottobre 2011 che prescrive la revisione dinamica della permanenza del possesso dei requisiti e delle altre condizioni di legge per le imprese e i soggetti esercitanti l'attività di



agenti di affari in mediazione da effettuarsi con cadenza quadriennale a partire dalla data di soppressione del Ruolo;

- Richiamata la nota prot. n. 87821 del 27.12.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di revisione e di verifica della permanenza dei requisiti, inviata a mezzo pec e, per le imprese dotate di una casella pec non regolare o sprovviste della stessa, con raccomandata a/r presso la sede legale e presso la residenza del legale rappresentante, come da istruttoria agli atti dell'ufficio;

- Considerato che nella citata nota prot. n. 87821 si precisava che la procedura di verifica della permanenza dei requisiti "interessa tutte le società che svolgono attività di agenzia di affari in mediazione da più di quattro anni e che, pertanto, non sono tenute alla revisione tutti coloro che hanno avviato la propria impresa dall'anno 2018";

- Atteso che le società per le quali è stato avviato il procedimento previsto dal DM del 26 ottobre 2011 non hanno riscontrato e provveduto all'aggiornamento della propria posizione e che la comunicazione di invito a conformarsi trasmesse tramite PEC e/o raccomandate A/R non hanno sortito esito positivo;

- Rilevato che tra i provvedimenti inibitori suscettibili di adozione da parte del Conservatore del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 26 ottobre 2011, sussistono, altresì, quelli conseguenti ai procedimenti nei quali sia accertata la mancanza di uno dei requisiti previsti dalla citata legge;

- Considerato che la mancanza di uno dei requisiti normativamente previsti consente al Conservatore del Registro delle imprese di adottare un provvedimento finalizzato all'inibizione dell'attività denunciata;

- Ritenuto che risulta improcrastinabile la tutela del sovraordinato interesse pubblico che vieta, espressamente, lo svolgimento dell'attività di mediatore in mancanza di uno dei requisiti previsti dalla legge;

- Preso atto che il provvedimento amministrativo di inibizione alla continuazione dell'attività per essere efficace deve essere comunicato a tutti gli interessati destinatari del provvedimento;



- Ritenuto che la predetta notifica costituisce, per gli interessati, il presupposto per eventualmente proporre ricorso al Tribunale competente avverso l'emanando provvedimento di inibizione;
- Considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli interessati hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale amministrativo competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza;
- Visto l'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 relativo al diritto delle imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni;
- Visto il successivo art 5 bis, comma 1, inerente l'obbligo, posto in capo alle pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel caso di adozione e comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- Visto il successivo art 6, comma 1, inerente l'obbligo posto a capo delle pubbliche amministrazioni di utilizzare la pec per le comunicazioni con i soggetti "impresa" che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo pec;
- Considerato che alcune delle imprese coinvolte nel predetto procedimento potrebbero risultare dotate di una casella di posta elettronica certificata non regolare o esserne sprovviste;
- Visto l'art. 21 bis della legge 241/1990 ai sensi del quale "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta di volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Atteso che la disposizione appena richiamata possa applicarsi al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese versanti nella medesima situazione;



- Ritenuto che il provvedimento richiesto, in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, possa essere emanato attraverso un atto avente contenuto identico e una pluralità di destinatari tutti accomunati dalla medesima patologia;
- considerato che l'obiettivo di far conoscere l'esito del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- Ritenuto che la pubblicazione del provvedimento di inibizione sull' Albo camerale on line della Camera di Commercio di Bari per un periodo continuativo di 60 (sessanta giorni), alla luce delle considerazioni sopra illustrate, consentirebbe di diffondere ampiamente la notizia della cancellazione d'ufficio di tali imprese e costituirebbe, pertanto, nel caso di specie valida ed efficace modalità di comunicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 21 bis della legge n. 241/90;

- Ritenuto che tale modalità produrrebbe una considerevole riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, determinando un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Repertorio a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

- Acquisito il parere della titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Registro Imprese - Sezione Ordinaria, in relazione alla legittimità degli adempimenti procedurali posti in essere in relazione al procedimento avviato, nonchè di quelli consequenziali;

- Ritenuto di provvedere in merito

DETERMINA

l'inibizione alla continuazione dell'attività di mediatore immobiliare delle imprese inserite nell' elenco sotto allegato:



REA	Denominazione	C.F Impresa
544051	AGENZIA DEI TRULLI E DELLE GROTTI S.A.S.DI ANTONIO AMATULLI E C.	07257360722
491299	ARBESCA SRL	06511000728
282937	ARCADIA SRL	03895710725
568779	BARI REAL ESTATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	07594700721
516147	B.C.L. IMMOBILIARE S.A.S DI CALABRESE PRUDENZIO ROSARIO & C.	06876070720
422661	BELVISO IMMOBILIARE SRL	05504630723
573729	BI.GI REAL ESTATE SRL	07663860729
498799	CASABARI.COM DI POLISENO DONATO E CATALANO MARCO S.N.C.	06617540726
554295	CASA BIANCA SRL	07398070727
395937	CENTRO IMMOBILIARE DI CORRIERI DOMENICO& C. SNC	05092140721
573815	CERCO CASA SRL	07666640722
544453	COMPROCASA E C. S.N.C. DI CLEMENTE GIANCARLO E LIUZZI PAOLO	07240880729
527108	DIAMOND REALTY SRL	07037550725
470246	EUROIMMOBILIARE SRL	06216290723
486666	GLOBAL SRL	06447510725
506408	GRUPPO F.A.M.M IMMOBILIARE SRL	06738190724
516130	HOUSE & LANDS DI VITO E DOMENICO VITTORE S.N.C.	06868640720
482984	IL MONDO IMMOBILIARE S.R.L.	06389490720
589409	IMMOBILIARE DINAMICA S.R.L.S.	07897030727
508879	IMMOBILIARE GENNARO VERNI SRL	06774260720
584571	IMMOBILIARE MINOPOLIS S.R.L.	07825870723
566427	IMMOBILIARE MULTISERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07562280722
396645	IMMOBILIARE RAVIM – SRL	05082880724



500639	IMMOBILIARE RUTIGLIANO S.R.L.	06637110724
270562	IMMOBILIARE VALENZIANO DI FELICE VALENZIANO & C. S.A.S.	03682570720
474399	INNOVATION S.R.L.	06278590721
592264	LA DOMUS IMMOBILIARE S.R.L.	07932740728
547448	MEDIA INVEST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	07299070727
598281	MELE DI MARIO MELE & C. S.A.S.	08015620720
496835	MG IMMOBILIARE SRL	06590620727
588824	MODUS S.A.S DI CROCITTO GIUSEPPE & C.	07887500721
504595	NEW AGENCY S.N.C. DI VITALE GRAZIA & ABBRESCIA GIOVANNA	06714050728
565477	NUOVA ITALIA S.R.L.	07118510721
492832	OLIMPIA DI FRANCESCA NATALIZIO & C. S.A.S.	06531480728
549455	PIANETACASA DI NICOLA MARINELLI & C. S.A.S.	07334380727
547229	POGGIOFRANCO RE AGENCY DI PETRUZZI GIUSEPPE DOMENICO GUGLIELMO &C. S.A.S.	07299570726
499512	POLIS DI LEONARDO ANTONIO LO CASCIO & C. S.A.S.	06626990722
505537	PREMIUM RE DI FALLACARA MICHELE & C. S.A.S.	06725930728
463531	PROGETTO IMMOBILIARE S.R.L.	06127040720
336264	PROGETTO ITALIA CASA S.A.S. DI SCHINZANI LUIGI & C.	04839440726
552931	PUGLIA MANAGEMENT S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO	07375740722
463780	PUGLIA REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.	06127240726
478467	PUNTO IMMOBILIARE EXECUTIVE S.A.S. DI CIPPONE LUIGI	06332890729
469336	REGINA IMMOBILIARE S.R.L.	06201730725



493860	REMANAGEMENT S.R.L.	06553040723
576694	SANGUEDOLCE & CO – SRLS	07716790725
490499	SE.VEN IMMOBILIARE SRL	06501930728
596486	SI' S.A.S. DI PAPARELLA ROBERTO & C.	07983910725
332913	STUDIO CONVERSANO DI LAFIRENZE CARLO & C. S.A.S.	04768360721
511467	STUDIO FEDERICO II SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	06811440723
324960	STUDIO JAPIGIA S.A.S. DI PERILLI ROBERTO & C.	04595060726
453418	STUDIO MADONNA DEI MARTIRI S.A.S. DI LA NOTTE ANTONIO	05964640725
433998	STUDIO S. ANDREA S.A.S. DI NAPOLETANO NICOLA & C.	05694880724
476118	STUDIO SAN GIROLAMO 2004 S.R.L.	06302590721
589260	STUDIO SANT'ANTONIO S.A.S. DI PASTORE FILIPPO & C	07893130729
502425	STUDIO SEMINARIO S.A.S. DI DELL'OLIO ANDREA & C.	06672250724
586882	STUDIO UNO S.R.L.	07858530723
471407	STUDIO ZONA CEGLIE DEL CAMPO S.R.L.	06229930729
417484	STUDIO ZONA TRIGGIANO S.R.L.	05410880727
488808	TECNO HOUSE IMMOBILIARE COLUMELLA S.R.L.	06480330726
299002	TRANSPAP DEI F.LLI PAPAGNI VINCENZO E CATALDO S.N.C.	04185270727
580998	WEPUGLIA S.R.L.	07777250726

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI

(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

Firma digitale ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005